PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DELLA BASSA BRESCIANA CENTRALE FREQUENTANTI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI E GLI ISTITUTI SUPERIORI

CIG Z6A3BC419D

TRA

Dott.ssa Claudia Pedercini nata a Chiari (BS) il 30/11/1977 C.F. PDRCLD77S70C618A, la quale interviene al presente atto in qualità Direttore dell'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, con sede legale in piazza Donatori di Sangue 7, 25016 Ghedi, codice fiscale e partita IVA 02987870983, in qualità di Ente capofila dell'Ambito distrettuale della Bassa Bresciana Centrale (in seguito Azienda Territoriale)

Ε

Sig. Carmelo Antonino Mario La Spina nato a Catania (CT) il 14/12/1970 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Co.Ser. a r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viagrande (CT), via della Regione, 16 codice fiscale e partita IVA 02323120879, come da certificazione rilasciata il 01/06/2023 dalla Camera di Commercio Sud Est Sicilia (di seguito definito soggetto accreditato)

PREMESSO (CHE)

L'Azienda Territoriale per i servizi alla persona Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale (in avanti anche solo "Azienda") è titolare delle funzioni amministrative in materia di politiche e servizi sociali, affidate dai Comuni soci.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., recante il Testo Unico degli Enti Locali (in avanti anche solo "TUEL"), "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...)

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

L'Azienda si propone i seguenti obiettivi:

- Promuovere la qualificazione del sistema di gestione dei servizi alla persona disabile;
- Riconoscere il ruolo attivo della famiglia e valorizzare la sua capacità di autonoma determinazione e scelta;
- Garantire un elevato standard qualitativo dei soggetti accreditati, anche attraverso una qualificata concorrenza tra gli stessi, nel rispetto dei patti e delle condizioni di erogazione del servizio:
- Conferire maggiore qualità, flessibilità e appropriatezza agli interventi di integrazione scolastica.

Richiamati:

la legge n. 328/2000 agli articoli 6 comma 2 lettera c) e 11 comma 3 prevede, tra gli altri, in capo ai comuni l'esercizio della funzione di accreditamento di servizi e strutture del circuito sociale;

la legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in Ambito Distrettuale sociale e sociosanitario", in particolare art. 13, comma 1 lettera b) e d)

la DGR di regione Lombardia n. 312 del 15 maggio 2023, aggiornamento delle linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, adottate ai sensi della L.R. 19/2007 con DGR 6832/2017 e successivamente modificate ed integrate con DGR 3163/2020 e DGR 5139/2021;

il Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art. 55, comma 4;

il DM del Ministero del Lavoro 72 del 31.03.2021 con le linee guida sull'art. 55;

In attuazione:

del Piano di Zona Piano di Zona 2021/2023;

dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 07/06/2023,
- con determina n. 59 del 30/06/2023, il Direttore dà atto che sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di accreditamento
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 10/08/2023; è stato approvato ed è stato pubblicato sul sito dell'Azienda Territoriale per i servizi alla persona l'elenco degli operatori economici accreditati per lo svolgimento di servizi di integrazione scolastica a favore dei minori in condizioni di disabilità residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale della Bassa Bresciana Centrale frequentanti gli Istituti comprensivi e gli istituti Superiori selezionati, e l'operatore economico Cooperativa Sociale Co.Ser. a r.l. risulta accreditato, con conseguente stipula del patto di accreditamento per lo svolgimento degli interventi descritti:
 - nell'Allegato 1 "Principi e Criteri della gestione del Servizio di Integrazione scolastica a favore dei minori in condizioni di disabilità residenti presso i 20 Comuni dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale frequentanti gli Istituti Comprensivi e gli Istituti superiori;
 - nelle linee guida per l'accreditamento per l'erogazione del servizio di integrazione scolastica a favore di minori in condizione di disabilità.
- I documenti citati sono considerati allegati al presente patto di accreditamento;

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Patto disciplina i rapporti tra l'Azienda Territoriale ed il soggetto accreditato iscritto nell'elenco dei soggetti accreditati per il servizio di integrazione scolastica dell'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale rispetto all'erogazione dei servizi/interventi personalizzati come indicati in premessa.

L'iscrizione in tale elenco comporta la conoscenza e l'accettazione delle funzioni attribuite all'Azienda di controllo e vigilanza sull'attività gestionale del soggetto accreditato, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente documento.

La sottoscrizione del patto di accreditamento tra l'Azienda e l'Ente accreditato implica l'immediata disponibilità del soggetto accreditato ad erogare, qualora ne venga fatta richiesta dal Servizio Sociale Comunale, i servizi per i quali è stato accreditato.

Lo stesso patto non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda ovvero dei Comuni dell'Ambito di affidare servizi alla impresa accreditata, essendo l'erogazione subordinata alla scelta della famiglia.

ART. 2 - REQUISITI ACCREDITAMENTO

L'Ente accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativi e gestionali di accreditamento indicati nell'Avviso e dichiarati nella domanda, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.

L'Azienda Territoriale si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di sospensione o risoluzione del Patto di Accreditamento.

ART. 3 – OGGETTO

Oggetto del Patto di Accreditamento è lo svolgimento di servizi di integrazione scolastica a favore dei minori in condizioni di disabilità residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale della Bassa Bresciana Centrale frequentanti gli Istituti comprensivi e gli istituti Superiori. Il servizio di integrazione scolastica si sostanzia nell'insieme degli interventi svolti a favore degli alunni con disabilità fisica e/o psichica,

attraverso attività di supporto finalizzate alla promozione dell'autonomia e dell'integrazione scolastica, nei plessi scolastici in cui essi sono inseriti.

Il servizio prevede gli interventi descritti nell'Avviso di accreditamento e nei relativi allegati.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'ente accreditato si impegna ad eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Patto di accreditamento. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il Servizio Sociale dei Comuni facenti parte l'Ambito si occupa della presa in carico degli studenti che necessitano di assistenza, ovvero della programmazione, monitoraggio e verifica del servizio. A fronte della certificazione ai sensi della L. 104/92 e della diagnosi funzionale redatte dal SSN, la scuola richiede al Comune di residenza del minore l'assegnazione di un monte ore da dedicare all'assistenza all'inclusione scolastica. Sulla base delle Diagnosi Funzionali, i Servizi Sociali valutano ogni situazione disponendo il monte ore di Servizio destinato a ciascun utente, considerando, in linea di massima, le sequenti variabili:

- Indicazioni dello specialista e dei terapisti di riferimento;
- Presenza e monte ore del docente di sostegno;
- Tipologia di disabilità;
- Frequenza settimanale a scuola;
- Grado di autonomia già raggiunto nel corso degli anni precedenti;
- Articolazioni ed esiti dei PEI precedenti e predisposizione di attività di particolare natura e necessità.

Alla famiglia, contestualmente alla comunicazione del monte ore assegnato, viene fornito l'Elenco unico dei soggetti accreditati per l'Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale e loro materiale informativo (Carta dei servizi, brochure, ecc.). I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, dei minori effettuano la propria autonoma scelta dell'ente accreditato e la comunicano al Servizio Sociale Comunale, che inoltra al Coordinatore dell'ente accreditato la "Scheda di attivazione dell'Intervento". L'ente accreditato sarà coinvolto in tavoli di lavoro dedicati alla strutturazione della suddetta modulistica.

La richiesta deve essere sottoscritta per accettazione dalla famiglia dell'alunno con disabilità, dal Servizio Sociale Comunale e dal Coordinatore del soggetto accreditato.

Il Coordinatore del soggetto accreditato crea la cartella utente che contiene la "Scheda di attivazione" e il complesso delle funzioni acquisite.

Concorda con la scuola le modalità e gli orari di erogazione del Servizio.

L'abbinamento tra alunno e assistente ad personam viene effettuato dal soggetto accreditato, in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale tramite le proprie figure di riferimento, tenuto conto dei sequenti criteri:

- Continuità dell'assistente ad personam, salvo controindicazioni o rinunce;
- Indicazioni della scuola rispetto alle caratteristiche dell'assistente ad personam;
- Caratteristiche dell'alunno.

Il servizio deve essere svolto in piena e totale collaborazione con il personale docente.

La procedura sopra esposta va applicata sia nel caso di frequenza di scuole pubbliche che paritarie e si attiva sia per i minori che entrano per la prima volta nel circuito scolastico che per i minori disabili che già frequentano la scuola.

In allegato al presente patto sono disponibili le linee guida (Allegato 1a) generali approvate dall'Assemblea dei Sindaci nelle quali vengono indicate tutte le modalità operative del servizio che costituiscono documento integrativo al capitolato di servizio.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l'ente accreditato ha la responsabilità di provvedere a segnalare al referente dell'Azienda Territoriale e/o al referente del Servizio sociale inviante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Patto. In tale quadro l'ente accreditato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il soggetto accreditato partecipa all'equipe di coordinamento programmate dall'Azienda Territoriale in merito alla conduzione e verifica del servizio, sia a livello di Ambito distrettuale che di equipe multiprofessionale territoriale.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO

L'ente accreditato dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidatogli, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento delle prestazioni professionali. Inoltre, il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto del Patto ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

Per garantire una piena informazione e possibilità di scelta da parte dei cittadini, il soggetto accreditato metterà a disposizione (nelle quantità necessarie ai Servizi sociali comunali e Tutela) opuscoli informativi e descrittivi degli interventi erogabili, che ricomprendano i recapiti telefonici per ogni eventuale comunicazione per i cittadini fruitori del servizio. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata tempestivamente all'Azienda.

Il soggetto accreditato si impegna per tutte le tipologie di fruitori ad:

- erogare indistintamente gli interventi/servizi per cui si è accreditato ad ogni soggetto fruitore rientrante nella tipologia di utenza per cui si è accreditato senza discriminazione o selezione alcuna, pena l'esclusione dall'albo dei soggetti accreditati;
- 2. svolgere gli interventi concordati per l'intero arco di validità del Patto di accreditamento;
- 3. garantire l'immediata comunicazione al servizio sociale di riferimento e all'Azienda, di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell'intervento;
- 4. fornire al Servizio Sociale di riferimento elementi di conoscenza rispetto all'andamento qualiquantitativo del servizio;
- 5. informare preventivamente, illustrandone finalità, contenuti e modalità, rispetto ad ogni iniziativa avente carattere di comunicazione pubblica, che sia in qualsiasi modo connessa all'esecuzione del servizio:
- 6. vietare al proprio personale di richiedere/accettare compensi di qualsiasi natura dai soggetti "fruitori":
- 7. individuare tempestivamente un sostituto in caso di indisponibilità dell'assistente personale secondo quanto contenuto nelle Linee Guida approvate dall'Assemblea dei Sindaci.

ART. 6 - PERSONALE

Il soggetto accreditato si impegna in merito al proprio personale adibito ai servizi/interventi a:

- a) sottoscrivere accordi contrattuali o di collaborazione secondo le norme vigenti e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;
- b) garantire lo svolgimento dei servizi/interventi con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni;
- c) garantire che il personale adibito ai servizi/interventi tenga un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso;
- d) assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo degli eventuali presidi e strumenti necessari.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il Soggetto Accreditato si impegna a garantire i servizi oggetto del Patto, accettandone la corrispondente tariffa oraria come di seguito stabilita:

Coordinatore primo e secondo ciclo scolastico	Euro 22,00 + IVA
Assistenti ad personam primo ciclo scolastico	Euro 20,80 + IVA
Assistenti ad personam secondo ciclo scolastico	Euro 21,90 + IVA

I suddetti corrispettivi si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata della Patto.

ART. 8 - RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

Il soggetto accredito emette fattura di norma ogni mese per le attività svolte il mese precedente. Le fatture in formato elettronico dovranno essere intestate ed inoltrate a: Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, codice univoco **UFNVDU** – **PEC ambito9ghedi@legalmail.it**, con l'indicazione degli ordinativi di servizio prestati, previsti dall'Avviso, e le ore di servizio svolte e del periodo di riferimento.

Effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della prestazione effettuata, l'Azienda provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente dell'ente accreditato dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora l'Azienda Territoriale dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l'ente accreditato, anche a mezzo posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'Azienda Territoriale non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del Patto da parte dell'ente accreditato il quale è tenuto a concludere il servizio. Anche in caso di risoluzione per inadempimento dell'Azienda, comunque l'ente accreditato è tenuto a svolgere almeno per altri 15 giorni il servizio.

L'ente accreditato si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all'Azienda Territoriale gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 9 - Monitoraggio e controlli sulla qualità delle prestazioni

Al fine di monitorare l'andamento del servizio il soggetto accreditato è tenuto ad effettuare incontri di verifica con il Servizio Sociale competente nonché produrre le relazioni richieste.

Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente accreditamento, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione, è facoltà dell'Azienda effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dai soggetti accreditati alle prescrizioni contrattuali previste dall'Avviso. Resta inoltre facoltà dell'amministrazione procedente richiedere in qualsiasi momento, in aggiunta alle relazioni già previste, informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione presso i beneficiari.

ART. 10 - VALIDITA' DEL PATTO

Il presente Patto ha validità dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31/08/2025.

ART. 11 - CAUSE SOPRAVVENUTE DI SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Azienda Territoriale, potrà sospendere l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 giorni è facoltà del soggetto accreditato recedere dal Patto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

ART. 12 - RESPONSABILITA' E MANLEVA

Il soggetto accreditato è responsabile nei confronti dell'Azienda Territoriale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Patto.

È altresì responsabile nei confronti dell'ufficio di piano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del Patto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al soggetto accreditato mantenere l'Ufficio di Piano e i servizi sociali dei Comuni sollevati ed indenni da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il soggetto accredito dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa, qui acclusa, per i rischi in oggetto, come richiesto dall'art. 3, comma 2 lettera g del Bando di accreditamento.

I soggetti accreditati si obbligano a sollevare l'Azienda e i Comuni da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese sostenute a tal titolo dall'Azienda saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dagli stessi soggetti erogatori.

I soggetti accreditati sono sempre responsabili, sia verso l'Azienda sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essi sono pure responsabili dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Azienda o a terzi.

ORGANIZZATIVI

Il soggetto accreditato si impegna a conservare tutti i requisiti organizzativi generali, tecnologici e strutturali dichiarati in sede di partecipazione alla presente procedura di accreditamento e a comunicare all'Azienda Territoriale ogni variazione che possa compromettere il mantenimento dei requisiti di accreditamento. In particolare, l'Ente gestore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione in caso di:

- modifica della persona del legale rappresentante;
- cessazione dell'attività, con indicazione della data di effettiva cessazione;
- ogni altra condizione che modifichi i termini dell'accreditamento.

ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Azienda Territoriale provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nell'Avviso.

A tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

I controlli saranno effettuati tramite richiesta di produzione di documentazione o tramite la convocazione dei referenti interessati e/o tramite sopralluogo presso la struttura da accreditare e/o gli Istituti Scolastici. L'Ambito si riserva, comunque, la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica in sede, anche nel corso della durata dell'Albo. Le verifiche ispettive possono essere effettuate da personale appositamente autorizzato, in ciascun momento e senza obbligo di preavviso.

Ai sopralluoghi dovrà partecipare il Rappresentante Legale o suo delegato, il coordinatore del servizio e una rappresentanza del personale.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 15 - PENALITA'

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni o degli impegni previsti dall'accreditamento saranno applicate penali di tipo economico, afferenti agli inadempimenti di tipo gestionale.

Le penalità sono così determinate:

- a) mancata effettuazione delle sostituzioni: penalità di €. 500,00;
- b) mancata comunicazione della interruzione o modifica del P.E.I.: penalità di €. 500,00;
- c) mancata osservanza della tempistica di presentazione di rendicontazioni o documentazione: penalità di €. 500,00
- d) mancato rispetto di quanto contenuto nel Patto di Accreditamento: penalità di €. 500,00

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a mezzo PEC, verso cui il soggetto accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Azienda. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Azienda procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

ART. 16 - CAUSE DI RISOLUZIONE

Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, l'Azienda rilevi il venir meno, in capo ad un soggetto accreditato, di una delle condizioni o requisiti richiesti nell'Avviso, la stessa provvederà ad una contestazione formale degli addebiti, informando al contempo i Comuni dell'Ambito Territoriale. Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'Azienda entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della stessa. La contestazione, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, viene trasmessa alla Commissione di cui all' art. 8 dell'Avviso, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati. La Commissione provvede quindi a stilare un verbale per la cancellazione dall' "Elenco dei soggetti accreditati per l'assistenza educativa scolastica dell'Ambito Territoriale 9 Bassa Bresciana Centrale".

Il presente Patto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 12 dell'Avviso.

ART. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente Patto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all'Avviso Pubblico per l'accreditamento delle unità d'offerta sociali.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali, incidenti sul contenuto del Patto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato, previa adeguata informazione fra le Parti.

ART. 17 - SPESE

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'accreditato.

ART. 18 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente Patto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Brescia.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 l'accreditato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'accreditato dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Patto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 20 - REGISTRAZIONE

Il presente Patto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ghedi, il 01/09/2023

- p. l'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona F.to:(Dott.ssa Claudia Pedercini)
- p. il Soggetto Accreditato Cooperativa Sociale Co.Ser. a r.l. F.to:(Carmelo Antonino Mario La Spina)